

**On. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**DELLA CALABRIA - CATANZARO**

**Ricorso per motivi aggiunti**

**nel giudizio R.G. 1328/2020 – Sez.int.II<sup>^</sup>**

per **Assunta Scavo**, nata a Carlopoli (CZ) l'11.04.1971 residente a Catanzaro in Via Pugliese n. 22 C.F SCVSNT71D51B790J, rappresentata e difesa, in virtù di procura congiunta ex art.83 cpc al ricorso introduttivo, dall'Avv. Salvatore Giambò del Foro di Messina, (c.f.GMBSVT72H28B428G, fax090/663807; p.e.c. avv.salvatoregiambo@pec.giuffre.it), elettivamente domiciliato presso il suddetto indirizzo di posta elettronica certificata,

**contro**

**Ministero dell'Istruzione-Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**

**avverso e per l'annullamento**

*in parte qua:* 1) del **Decreto prot.0000923 del 22.01.2021** a firma del direttore generale dell'USR Calabria con cui è stata pubblicata “la graduatoria di merito rettificata per la classe di concorso A046 (Discipline giuridico-economiche), relativamente alla sola candidata Scavo Assunta (n. 11.04.1971) in base al nuovo punteggio” e si è comunicato alla istante che il nuovo punteggio attribuito, a seguito di ricorso al TAR Calabria, è il seguente: “punteggio di 35,00 prova orale, di 28,50 punti titoli anziché 40,50, per un punteggio complessivo di 63,50”; 2) **della citata nuova graduatoria di**

**merito** nella parte in cui attribuisce alla ricorrente una posizione deteriore rispetto a quella spettante; 3) nonché, per l'adozione di tutte le pronunce necessarie e conducenti, ai sensi dell'art.34, comma 1 lett.c cod.proc.amm, idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ordinando all'Amministrazione, in accoglimento del ricorso, la rettifica, ora per allora, della impugnata graduatoria; 4) nonché, per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto dell'illegittima collocazione in graduatoria.

\* \* \* \* \*

**I.-** La ricorrente si riporta, per la narrativa delle complesse vicende relative alla propria posizione concorsuale, al ricorso per motivi aggiunti del 30 dicembre 2020 passato per notifica il 4 gennaio 2021 e ritualmente depositato.

**Successivamente alla notifica del suddetto ricorso** al Tar l'Ufficio scolastico regionale della Calabria con **Decreto** Protocollo nr: 923 - del 22/01/2021 – AOODRCAL ha comunicato alla ricorrente di doverle sottrarre 15 punti da quelli conteggiati, **considerato** che :1) *”la dichiarazione relativa alla partecipazione a precedente concorso per la medesima classe di concorso è stata replicata nell'istanza di partecipazione alla procedura concorsuale con indicazione di due diverse date e che, conseguentemente, sono stati erroneamente attribuiti punti 15, ai sensi del punto B.5.1 della Tabella di valutazione allegata al bando, non spettanti all'interessata in quanto titolo già utilizzato quale titolo di accesso alla procedura concorsuale; nonché, ritenuto* di – 2) *dover attribuire punti 3 per titoli, ai sensi del punto A.1.1 della citata Tabella, atteso l'errore posto in essere della candidata Scavo Assunta in fase di conversione del punteggio in centesimi del titolo di accesso ; ritenuto* conseguentemente, *di dover rideterminare in autotutela il punteggio*

*realmente spettante alla candidata Scavo Assunta nella misura di **punti 35,00 per la prova orale, punti 28,50 per titoli anziché 40,50, per un punteggio complessivo di punti 63,50** ed ha così decretato all'art.1 per le motivazioni di cui in premessa, che è rettificata la graduatoria di merito per la classe di concorso A046 (discipline giuridico-economiche), relativamente alla sola candidata Assunta Scavo (n. 11.04.1971) in base al nuovo punteggio . Art.2 La graduatoria è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.”*

Alla ricorrente quindi sono stati decurtati dagli originari punti 40,5 per titoli e servizio, 15 punti sull'erroneo assunto di *avere replicato nell'istanza di partecipazione la dichiarazione relativa alla partecipazione a precedente concorso per la medesima classe di concorso, con indicazione di diverse date;* inoltre sono stati aggiunti punti 3 perché l'Ufficio in realtà si è accorto di essere incorso in errore e di non avere conteggiato il voto dell'abilitazione all'insegnamento come titolo di accesso; ed infine, in ruolo maturato negli anni 2016/17 e 2017/18, motivo che era stato anch'esso non sono stati considerati affatto gli ulteriori 4 punti di servizio dedotto nel ricorso al Tar.

Quindi, in conclusione **l'Ufficio scolastico** regionale della Calabria **è arrivato ad attribuire alla ricorrente per titoli e servizio complessivi 28,50 punti a fronte dei 47,50** punti spettanti (e, che si ottengono aggiungendo a 28,5 punti + 15 punti ex punto B.5.1 per avere superato le prove di un precedente concorso pubblico nonché, ulteriori 4 punti per servizio non specifico ex D.1.2 prestato con decorrenza dall'immissione in ruolo negli anni 2016/17 e 2017/18) che sommati ai 35,00 della prova orale avrebbero portato la ricorrente al 14° posto con complessivi **82,5 punti** al posto di Coluccio Beatrice.

**II.-** Si procederà, pertanto, di seguito, a sviluppare le ragioni per le quali alla ricorrente spetta un punteggio maggiore di quello accordatole con decreto di rettifica del 22.01.2021, effettuando specifico richiamo e precisazione ai motivi di impugnazione dedotti in seno al ricorso per motivi aggiunti nel giudizio R.G.1328/2020 Sez. Int.II ^.

**II-1) Primo punto del ricorso al Tar** **avente ad oggetto il mancato riconoscimento di 3 punti per il voto di abilitazione.**

**Tale punteggio è stato riconosciuto tramite l'ultimo decreto.**

Infatti, riguardo il Punto A.1.1 della Tabella Titoli :”Punteggio per titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado” si prende atto che con il decreto di rettifica oggetto di impugnazione l'Ufficio scolastico regionale ha attribuito alla ricorrente punti 3, correggendo il suo precedente ed errato conteggio, che non aveva considerato il voto di abilitazione conseguito dalla ricorrente, pari ad 80/100 e contenuto nel certificato di abilitazione prodotto il 30 gennaio 2019 a mezzo Pec.

Su tale motivo di impugnazione originario, pertanto, si è verificata una situazione di **cessata materia del contendere**.

**II-2)** Secondo punto del ricorso al TAR **riguardante il Punto A.1.2 della Tabella Titoli - Mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo di 19 punti** per avere conseguito l'abilitazione tramite procedura selettiva.

**Tale motivo di ricorso, *re melius perpensa*, non è più attuale e la ricorrente dichiara di rinunciarvi.**

**II-3)** **Riguardo poi il terzo motivo di impugnazione, relativo al Punto D.1.2 della tabella “Titoli di servizio” laddove è previsto che per il**

*:"Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o tipologia di posto rispetto a quella per la quale si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali .... SI CONTEGGIANO 0,80 punti per i primi due anni di servizio e Punti 2 dal terzo anno di servizio. E' valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, ai sensi dell'art. 438, comma 1 del decreto legislativo 16 aprile 1994, 297 nonché dell'art.11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ", **si osserva quanto segue.***

Nel ricorso al Tar è stata contestata la mancata **attribuzione del punteggio di 4 punti** maturati per ciascun dei **2 anni di servizio** svolti rispettivamente nel 2016/17 e nel 2017/2018 successivamente alla sua immissione in ruolo avvenuta in data 1 settembre 2016, per come risulta dal contratto prodotto a mezzo Pec il 31 gennaio 2019 a conclusione della prova orale.

A riguardo si evidenzia che per l'anno scolastico 2016/17, **primo anno di immissione in ruolo** (e quarto anno di servizio considerando il pre-ruolo - 2008/09, 2014/15, 2015/16-) svolto su posto di sostegno, **spettano infatti Punti 2 poiché trattasi del quarto anno di servizio svolto su altra tipologia di posto.**

Così come, per l'anno scolastico 2017/18, secondo anno di ruolo (e quinto anno di servizio ) **spettano ulteriori Punti 2** , in quanto alla data del 19.03.2018, data di presentazione della domanda al concorso Fit 2018 la ricorrente aveva già maturato più di 180 giorni di servizio utile per il computo dell'anno di servizio svolto su altra tipologia di posto (sostegno).

Pertanto, si insiste nella richiesta di **attribuzione dei 4 Punti maturati** per i due anni di servizio prestato su altra tipologia di posto (sostegno), evidenziando che il servizio prestato non costituisce requisito di accesso al

concorso ma titolo valutabile.

Si evidenzia altresì, che seppure i due anni di servizio non fossero stati espressamente indicati nella domanda di partecipazione al concorso, la ricorrente al momento di invio della stessa (19.03.2018) era già legata da un rapporto di lavoro dipendente con il MIUR e, ciò si evince dall'esame della stessa sia nella parte in cui nella nota a pag.2 si legge testualmente l'Ufficio presso cui si trovavano i titoli dichiarati, vale a dire l'I.S.S. S. Elia di Cantù, che era la scuola di titolarità della ricorrente, sia nella preferenza espressa con il numero (17) che risulta addirittura pubblicato in graduatoria.

Sicchè, i riferimenti esplicitati in seno alla domanda di partecipazione costituiscono elementi più che sufficienti perché l'Amministrazione fosse messa in condizione di valutare i titoli di servizio spettanti alla candidata quale dipendente della stessa Amministrazione, e ciò anche in forza del criterio ermeneutico chiaramente espresso dall'art.18 comma secondo della Legge n.241 del 1990.

===

### **III.- NUOVO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE relativo al punto B.5.1 della Tabella Titoli e servizio.**

Nel decreto del 22.01.2021 protocollo n. 923 , che è oggetto di impugnazione, l'Ufficio scolastico regionale, ha deliberato di sottrarre Punti 15 alla ricorrente considerato che :*”la dichiarazione relativa alla partecipazione a precedente concorso per la medesima classe di concorso è stata replicata nell'istanza di partecipazione alla procedura concorsuale con indicazione di due diverse date e che, conseguentemente, sono stati erroneamente attribuiti punti 15, ai sensi del punto B.5.1 della Tabella di valutazione allegata al bando, non spettanti all'interessata in quanto titolo già utilizzato quale titolo di accesso alla procedura concorsuale”*.

Innanzitutto, corre l'obbligo di precisare che nella compilazione della domanda di partecipazione al concorso la ricorrente NON E' incorsa nella duplicazione di alcuna data e, questo perché la stessa ha partecipato al concorso Fit 2018 con l'abilitazione all'insegnamento e, per come ivi richiesto, ha correttamente indicato la *data conseguimento titolo* ( cfr. pag. 2 della domanda) ossia 12/09/2001, nonchè, *procedura di conseguimento dell'abilitazione* : Concorso ordinario antecedente al 2012.

Ed ancora, a pag. 11 della domanda di partecipazione, relativamente al punteggio richiesto per il criterio B.5.1. della tabella concorsuale rubricato "Superamento di tutte le prove di precedenti concorsi pubblici per esami", laddove veniva chiesto *l'Anno di concorso* è stato correttamente indicato l'anno in cui il concorso è stato bandito ossia 1999.

Infatti, questo concorso bandito a marzo del 1999 è stato l'ultimo concorso pubblico per titoli ed esami che garantiva a chi lo superava sia l'abilitazione all'insegnamento che l'inserimento nella graduatoria di merito della Regione Calabria.

La ricorrente ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento con Voto 64,5/80 ed è stata inserita nella graduatoria di merito della Regione Calabria con voto 70,5/100.

Tanto precisato, i 15 punti che inizialmente erano stati correttamente attribuiti alla ricorrente e, solo dopo la proposizione del ricorso al TAR illegittimamente decurtati, in realtà spettano alla ricorrente, in quanto ella, per un verso, ha partecipato al concorso Fit 2018 adducendo il Titolo dell'abilitazione; per altro verso, **e nel contempo, avendo superato il concorso bandito nel 1999, risulta avere superato tutte le prove di un precedente concorso per esami, e quindi titolata a ricevere il punteggio attribuito dal criterio B.5.1. della tabella concorsuale rubricato**

**“Superamento di tutte le prove di precedenti concorsi pubblici per esami”,**  
laddove per precedenti si intende precedenti rispetto al concorso FIT  
bandito nel 2018.

===

**IV.- Conclusivamente, tramite il presente gravame:**

- a) si è dichiarata la cessata materia del contendere rispetto ai punti di cui al paragr. II-1);
- b) si è dichiarato di rinunciare al motivo relativo ai punti di cui al paragr.II-2;
- c) si è insistito nel motivo afferente la pretesa ai punteggi di cui al paragr. II-3);
- d) si è formulato *ex novo* il motivo dedotto al paragr.III e afferente alla pretesa al relativo punteggio.

Conseguentemente, la ricorrente aspira all’attribuzione di un punteggio per titoli e servizio pari in tutto a 47,5 punti, che sommati ai 35 punti della prova orale, **portano ad attribuire alla ricorrente complessivi 82,5 punti TOTALI** e l’aggiornamento della posizione in graduatoria della concorrente (al posto 14°).

= = =

**V.-** Si insiste, poi, nelle domande incidentali, in rito e istruttorie formulate al paragrafo II del precedente ricorso per motivi aggiunti.

\* \* \* \* \*

**P.Q.M.**

Si chiede che l’On. TAR, in accoglimento del presente ricorso:

- 1) prenda atto delle dichiarazioni di cui ai superiori paragr. II-1 e II-2;

2) previo accoglimento delle domande pregiudiziali e preliminari di cui al superiore paragr. V, nel merito, annulli, nella parte di interesse per come precisata nel presente gravame, gli atti impugnati meglio indicati in epigrafe, e, per l'effetto, anche ai sensi dell'art.34 comma 1 lett.c c.p.a., disponga che l'Amministrazione attribuisca alla ricorrente i punti meglio indicati al superiore paragrafo IV, e provveda alla conseguente correzione della graduatoria e all'attribuzione della posizione spettante, ora per allora, con *restitutio in integrum* nella posizione e nei vantaggi, sia giuridici che economici, di cui la ricorrente avrebbe beneficiato in difetto della illegittima attribuzione dei punteggi come sopra censurata; nonché con condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a cagione dell'illegittima attività censurata;

3) con vittoria di spese e onorari di giudizio.

*(Ai fini fiscali, si dichiara che la controversia, rappresentando sviluppo di quella incardinata tramite il ricorso introduttivo, non presenta una estensione della causa petendi, sicchè non è dovuto alcun c.u.).*

**Catanzaro, 16 marzo 2021**

**Avv. Salvatore Giambò**